



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 giugno 2013 (07.06)
(OR. en)**

10278/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0185 (COD)**

**TRANS 291
CODEC 1275**

RELAZIONE

del: Segretariato generale

al: Consiglio

n. doc. prec.: 10206/13 TRANS 279 CODEC 1252

n. prop. Comm.: 12803/12 TRANS 250 CODEC 1960

Oggetto: ***Preparazione della sessione del Consiglio "Trasporti, telecomunicazioni e energia" del 10 giugno 2013***
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli
- *Orientamento generale*

I. Introduzione

La proposta di direttiva relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio fa parte, unitamente al regolamento relativo ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e al regolamento relativo ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell'Unione, del "pacchetto controlli tecnici" presentato al Consiglio il 13 luglio 2012.

Obiettivo della proposta è stabilire norme armonizzate aggiornate sui documenti di immatricolazione dei veicoli soggetti a controlli tecnici e controlli su strada, al fine di migliorare la sicurezza stradale e la tutela dell'ambiente e di garantire la concorrenza leale nel settore dei trasporti. La proposta mira a contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di dimezzare il numero di morti causati dagli incidenti stradali entro il 2020 come prevedono gli orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale. Essa contribuirà inoltre a ridurre gli oneri amministrativi relativi alla procedura di revoca dell'immatricolazione dei veicoli tecnicamente pericolosi e a facilitare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in merito alle informazioni sui veicoli conservate nei registri nazionali.

II. Lavori a livello di Consiglio

Il 7 e 14 settembre 2012 il Gruppo "Trasporti terrestri" (in prosieguo il "Gruppo") ha esaminato la valutazione d'impatto allegata al "pacchetto controlli tecnici". L'esame della proposta relativa ai documenti di immatricolazione ha avuto inizio il 13 maggio 2013 e si è concluso il 28 maggio 2013.

I considerando della suddetta proposta non sono stati ancora valutati dal Gruppo e saranno analizzati in una fase successiva tenendo conto dei risultati dell'esame degli articoli.

Il 5 giugno 2013 il Coreper ha esaminato il progetto di orientamento generale. La presidenza ha preso atto delle osservazioni delle delegazioni con l'intenzione di proporre un testo di compromesso alla prossima sessione del Consiglio TTE. Durante la precitata riunione del Coreper sono state risolte le questioni in sospeso. Le modifiche nell'allegato della presente relazione rispetto al documento precedente (doc. 10206/13) esaminato nel corso dell'ultima riunione del Coreper sono indicate in **grassetto** o tra [...].

QUESTIONI IN SOSPESO

La delegazione UK ha formulato una riserva d'esame parlamentare sulla proposta, che potrebbe tuttavia essere sciolta prima della sessione del Consiglio.

Anche la Commissione ha segnalato di avere una riserva generale sulla proposta, anche se resta in attesa del voto del PE in prima lettura, e su alcune questioni particolari della proposta di compromesso della presidenza, che figurano anche nelle note in calce dell'allegato.

III. Conclusioni

Si invita il Consiglio ad esaminare il testo riportato nell'allegato della presente relazione ai fini dell'adozione di un orientamento generale nella sessione del 10 giugno 2013.

Proposta di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio relativa ai documenti di immatricolazione
dei veicoli**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) I controlli tecnici rientrano in un regime di controlli più ampio diretto ad assicurare che i veicoli siano tenuti in condizioni di sicurezza e ambientali accettabili durante il loro utilizzo. Il suddetto regime dovrebbe riguardare i controlli tecnici periodici per tutti i veicoli e le ispezioni tecniche su strada per quanto riguarda i veicoli utilizzati per attività di trasporto commerciale, nonché le norme relative ad una procedura di immatricolazione dei veicoli al fine di impedire che veicoli che presentano un rischio immediato per la sicurezza stradale vengano utilizzati su strada.
- (2) L'immatricolazione di un veicolo prevede il suo uso sulla rete stradale pubblica. La direttiva 1999/37/CE, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli³ si applica solo alla concessione di un'immatricolazione dei veicoli. Tuttavia, in particolare nei casi in cui l'utilizzo di un veicolo sulle strade pubbliche rappresenterebbe un rischio in ragione delle condizioni tecniche del veicolo in questione, dovrebbe essere possibile revocarne l'immatricolazione per un certo periodo. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla revoca dell'immatricolazione, non dovrebbe essere necessario ripetere la procedura di immatricolazione quando la revoca viene tolta.
- (3) È opportuno introdurre la possibilità di cancellare l'immatricolazione di un veicolo in casi in cui tra l'altro un veicolo è stato reimmatricolato in un altro Stato membro o smontato e demolito.
- (4) Al fine di ridurre gli oneri amministrativi e facilitare lo scambio di informazioni tra Stati membri, le informazioni sui veicoli dovrebbero essere conservate in registri nazionali.

³ GU L 138 dell'1.6.1999, pag. 57.

- (5) Nei casi in cui vengano riscontrate gravi carenze durante un controllo tecnico, le autorità competenti dovrebbero revocare l'immatricolazione fino a quando il veicolo non abbia superato un nuovo controllo tecnico.
- (6) Al fine di integrare la presente direttiva con ulteriori dettagli tecnici, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea allo scopo di aggiornare gli allegati, tenendo conto degli sviluppi della normativa dell'UE in materia di omologazioni in relazione al contenuto dei certificati di conformità nonché del progresso tecnico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, è opportuno che la Commissione provveda alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (7) Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le componenti di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 1999/37/CE è così modificata:

1. La prima frase dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:

"La presente direttiva si applica ai documenti di immatricolazione dei veicoli rilasciati dagli Stati membri".

2. All'articolo 2 sono aggiunte le lettere seguenti:

"e) "sospensione": periodo di tempo limitato durante il quale un veicolo non è autorizzato da uno Stato membro a essere utilizzato nel traffico stradale;

f) "cancellazione di un'immatricolazione": cancellazione dell'autorizzazione di uno Stato membro a utilizzare un veicolo nel traffico stradale."⁴

3. All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

"4. Gli Stati membri registrano elettronicamente i dati di tutti i veicoli immatricolati sul loro territorio. Tali dati comprendono:

- tutti gli elementi di cui ai punti II.5, II.6 (J) e II.6 (V.7) e (V.9) dell'allegato I, qualora i relativi dati siano disponibili;
- altri dati elencati nell'allegato I o dati del certificato di conformità previsti nella direttiva 2007/46, ove possibile;
- i risultati dei controlli tecnici obbligatori conformemente alla direttiva XX/XX/XX [sui controlli tecnici periodici] e il periodo di validità del certificato di conformità.

⁴ È aggiunto il considerando seguente: "*Anche nei casi in cui un'immatricolazione è stata cancellata, può esserne conservata una registrazione*".

Nel quadro della presente direttiva il trattamento dei dati personali è effettuato a norma delle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

I dati tecnici dei veicoli sono messi a disposizione delle autorità competenti o dei centri di controllo ai fini dei controlli tecnici periodici. Gli Stati membri possono limitare l'utilizzo dei dati."

4. È inserito il seguente articolo:

"Articolo 3 bis

1. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro riceva la notifica di un controllo tecnico periodico da cui risulta che l'autorizzazione a utilizzare un determinato veicolo nel traffico stradale è stata sospesa ai sensi dell'articolo 9 della direttiva XX/XX/XX [sui controlli tecnici periodici], tale sospensione è registrata elettronicamente e il veicolo in questione è sottoposto a un ulteriore controllo tecnico.

La sospensione è effettiva fino a quando il veicolo non abbia superato un nuovo controllo tecnico. Una volta che il veicolo ha superato il nuovo controllo, l'autorità competente autorizza nuovamente senza ritardi l'utilizzo del veicolo nel traffico stradale.

Gli Stati membri o le relative autorità competenti possono adottare misure volte a facilitare un nuovo controllo tecnico di un veicolo per cui è stata sospesa l'autorizzazione all'utilizzo sulla rete stradale pubblica. Ciò potrebbe comportare l'autorizzazione a viaggiare sulla rete stradale pubblica tra il luogo di riparazione e il centro di controllo ai fini di un controllo tecnico.

2. Nel caso in cui l'autorità competente di uno Stato membro riceva una notifica in base alla quale il veicolo è stato dichiarato veicolo fuori uso, a norma della direttiva 2000/53/CE⁵, l'immatricolazione viene cancellata in modo permanente e tale informazione viene inserita nel registro elettronico."

⁵ GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

5. [...]

3. [soppresso]

6. [...]⁶

"Articolo 6

Atti delegati

[soppresso]

Articolo 7

Esercizio della delega⁷

[soppresso]"

Articolo 2

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere da 48 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

⁶ Commissione: riserva sulla soppressione degli atti delegati ai fini dell'aggiornamento degli allegati alla luce del progresso tecnico.

⁷ Commissione: riserva sulla soppressione dell'articolo 7.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente
